

Presidenza Olandese

Nel corso del semestre olandese non si segnalano ulteriori sviluppi normativi.

c) Identificazione degli animali della specie ovina e caprina**Presidenza Irlandese**

A seguito della pubblicazione del Regolamento CE n.21/2004 del 17 dicembre 2003, istitutivo di un sistema di identificazione e registrazione degli animali delle specie ovina e caprina, che entrerà in vigore il 9 luglio 2005, si sono svolti due Gruppi di lavoro (i cosiddetti “Working Group Identification”) presso la Commissione, al fine di analizzare e valutare gli aspetti operativi concernenti i controlli minimi cui sottoporre gli allevamenti, a partire dall’entrata in vigore della nuova normativa.

Presidenza Olandese

Durante il periodo in esame i “Working Group Identification” preposti a discutere l’operatività ed applicabilità della nuova disciplina hanno presentato una bozza di documento riguardante l’argomento “controlli minimi” (DOC. SANCO 10475/2004) in cui viene prospettato un sistema di controlli da effettuare sul 10% delle aziende selezionate sulla base di specifici criteri di rischio. Molti Stati membri hanno richiesto di ridurre questa percentuale al 5%. La Commissione ha specificato che i controlli possono essere effettuati anche dagli organismi pagatori evitando così un eccesso di oneri burocratici, nonché un dispendio eccessivo di risorse.

d) Benessere animale nei trasporti**Presidenza Irlandese**

Nonostante il notevole impegno profuso dalla Presidenza per giungere all’approvazione della proposta di Regolamento in materia di benessere animale nei trasporti, il procedimento legislativo si è arenato per la impossibilità di ottenere una maggioranza qualificata.

Presidenza Olandese:

La complessità dell’argomento e le difficoltà incontrate hanno indotto la Presidenza olandese a riaprire “ex novo” il fascicolo, impostando il dibattito in un’ottica gradualista, riconsiderando tutti i progressi compiuti nelle precedenti riunioni dei Gruppi di lavoro e posponendo ad una fase ulteriore l’esame delle questioni più controverse.

Utilizzando questo approccio, le istituzioni comunitarie hanno elaborato un nuovo testo normativo che, opportunamente studiato e rivisitato, è stato sottoposto al Consiglio dei Ministri dell’Agricoltura del 22 novembre u.s.; in tale sede è stato affrontato e risolto il principale nodo della “clausola di revisione del regolamento”,

concernente il periodo entro il quale, sulla base del rapporto della Commissione, possono essere riesaminate le questioni afferenti ai tempi di viaggio e alle densità di carico.

In esito al complesso negoziato, il Consiglio dell'Unione ha definitivamente approvato il **nuovo Regolamento in materia di protezione degli animali nel trasporto** e, allo stato, il provvedimento è in attesa di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee.

e) **Codex Alimentarius”**

Presidenza Irlandese

In riferimento al presente dossier, l'avvenuta adesione della Comunità al “Codex Alimentarius” ha consentito all'Unione Europea di partecipare a pieno titolo al programma misto delle Nazioni Unite e dell'O.M.S. per l'alimentazione e l'agricoltura, contenente le norme di sicurezza alimentare per il commercio internazionale di settore.

A questo riguardo, l'Irlanda ha dato un impulso ai meccanismi operativi, organizzando il riparto delle competenze tra la Commissione e il Consiglio in occasione di ogni sessione tematica dedicata al “Codex Alimentarius” (in linea di principio, alla Commissione sono deferiti i poteri sulle “materie armonizzate” mentre al Consiglio sono rimessi i poteri sulle “materie non armonizzate”).

Presidenza Olandese

In continuità con i programmi operativi fissati dalla Presidenza irlandese, l'Olanda ha avviato le sessioni operative dedicate al “Codex Alimentarius” che qui di seguito si riportano analiticamente, per data, sede ed oggetto:

- Sessione CODEX su: frutta e verdura trasformata (riunione di Washington del 27 settembre-1 ottobre 2004);
- 15a Sessione CODEX su: residui di medicinali veterinari negli alimenti (riunione di Washington del 26-29 ottobre 2004);
- 26a Sessione CODEX su: nutrizione e diete speciali (riunione di Bonn del 1-5 novembre 2004);
- 28a Sessione CODEX su: i principi generali (riunione di Parigi dell'8-12 novembre 2004).

Per ognuna delle succitate sessioni tematiche vi sono state una o più riunioni di coordinamento tecnico a livello di Consiglio dell'Unione Europea, dalle quali sono sortite svariate “linee-guida” costituenti il substrato programmatico di future discipline comunitarie “de jure condendo”.

f) Igiene della produzione dei mangimi

Presidenza Irlandese

Durante il periodo in esame, è proseguito il negoziato sulla proposta di Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di igiene degli alimenti per animali, finalizzata a porre i requisiti sia di un sistema globale di registrazione di tutti gli operatori del settore sia dell'attività industriale propriamente detta destinata alla produzione dei mangimi.

L'Irlanda ha continuato a sovrintendere al processo normativo contrassegnato, nel semestre in argomento, dalle seguenti tappe:

- presentazione di diciassette emendamenti del Parlamento Europeo alla proposta della Commissione (DOC.7522/04 – 8 marzo 2004);
- formulazione di taluni emendamenti da parte del Consiglio (DOC.8554/03 e 6769/04 – 16 marzo 2004);
- emissione di parere favorevole ad opera del CO.RE.PER. (DOC.7255/04 + ADD.1 - 24 marzo 2004);
- adozione degli emendamenti ad opera del Parlamento Europeo riunito in seduta plenaria (DOC.7937/04) nelle sessioni svoltesi a Strasburgo il 29 marzo e 1 aprile 2004.

Presidenza Olandese

Il semestre appena decorso non ha registrato significativi passi in avanti nella trattazione del dossier relativo alla proposta di Regolamento in materia di igiene della produzione di alimenti per animali.

g) Accordi di equivalenza con Paesi terzi

Presidenza Irlandese

Nell'ambito del dossier in questione, l'Unione Europea ha proseguito il complesso e tortuoso negoziato con la Repubblica Russa destinato a sfociare nella firma di un Accordo-quadro nel campo veterinario: l'iter, avviato nel dicembre 2003 con l'adozione delle Conclusioni di Mosca, si è articolato in una serie di consultazioni bilaterali sfociate in un'intesa verbale ricognitiva dello "status quo" in materia di esportazione di animali e di prodotti di origine animale dalla Comunità verso la Russia. In sostanza le Parti convenivano sull'utilizzabilità, entro il 31 luglio 2004, dei certificati previamente negoziati e frutto dei pregressi accordi bilaterali tra Bruxelles e Mosca.

Presidenza Olandese

La complessa trattativa intavolata tra la Comunità Europea e la Russia si è conclusa il settembre scorso grazie all'avvenuta sottoscrizione dell'Accordo-quadro in materia di esportazione di animali e di prodotti di origine animale che ha completamente innovato la disciplina convenzionale tra le Parti firmatarie.

In merito al contenuto dell'Accordo, gli interessati hanno negoziato quattordici tipologie di certificati sanitari inerenti all'esportazione dalla Comunità verso la Russia di altrettante tipologie di animali e prodotti di origine animale: tra essi si annoverano i certificati relativi a carni rosse, carni di pollame, prodotti a base di latte e di carne, etc., di stretta pertinenza con i commerci sviluppati dalle imprese italiane oltrefrontiera. I nuovi documenti diverranno obbligatori a partire dal 1 gennaio 2005.

h) La “Bluetongue”

Presidenza Irlandese

Le Autorità sanitarie italiane hanno inoltrato ogni possibile proposta di cambiamento delle attuali norme in materia di profilassi immunizzante e movimentazione degli animali sensibili alla Bluetongue alla Commissione europea, l'ultima delle quali sulla base delle risultanze del simposio internazionale di Taormina del 26-29 ottobre 2003. Infatti, ancora prima della modifica delle norme internazionali ovvero in attesa che in sede OIE (organismo internazionale della sanità animale) venga modificato il capitolo del codice zoosanitario sulla Bluetongue, le proposte italiane sono state accolte in occasione dei vari Comitati della Catena Alimentare e Sanità Veterinaria svoltisi fino ad oggi su tale argomento e successivamente ratificate con decisioni comunitarie, ultima delle quali la 2003/828/CE, modificata dalla 2004/34/CE del 6 gennaio 2004 alla quale ha fatto seguito una ulteriore modifica, non ancora pubblicata sulla GUCE, di cui al documento SANCO 10243/2004 Rev 2 approvato all'unanimità durante il Comitato del 14-15 aprile 2004.

Presidenza Olandese

Durante il semestre di presidenza olandese, è stata approvata la **Decisione 2004/550/CE**, del 13 luglio 2004, che modifica la Decisione 2003/828/CE in materia di movimenti di animali vaccinati contro la febbre catarrale degli ovini in uscita dalle zone di protezione.

i) Prevenzione e lotta alle zoonosi

Presidenza Irlandese

Il semestre irlandese è stato caratterizzato dallo svolgimento di una serie di riunioni svoltesi a Bruxelles per discutere provvedimenti applicativi che agevolassero la recezione del Regolamento CE 2160/2003 sul controllo della salmonella e di altri agenti zoonosici

specifici presenti negli alimenti. A tale riguardo, sono stati previamente svolti degli studi scientifici costituenti la base di ulteriori attività normative di cui si riportano i dettagli nel seguito:

- Studio sulla prevalenza della *Salmonella* nelle galline ovaiole per la produzione di uova da consumo, presentato a Bruxelles il 21 aprile 2004;
- Monitoraggio del “*campylobacter*” nei broilers, presentato a Bruxelles il 5 aprile 2004;
- Programma di monitoraggio dell’antibioticoresistenza, presentato a Bruxelles il 5 aprile 2004.

Presidenza Olandese

Sulla base della documentazione scientifica elaborata nel semestre irlandese, è stata approvata la **Decisione 5312 del 22 settembre 2004** concernente lo studio sulla prevalenza di *Salmonella* nelle galline ovaiole per la produzione di uova da consumo. Il perfezionamento dell’iter normativo ha consentito, poi, al nostro Paese di ottenere il cofinanziamento comunitario per un programma nazionale di controllo della “*Salmonella Enteritidis*” e della “*Salmonella Typhimurium*” nei riproduttori della specie “*Gallus Gallus*”.

I) Additivi ed organismi geneticamente modificati

Presidenza Irlandese

Sono state avviate una serie di consultazioni finalizzate alla stesura di uno schema di decreto legislativo recante le sanzioni da irrogare in caso di violazione delle disposizioni previste e disciplinate dai succitati Regolamenti.

Presidenza Olandese

Durante il semestre di presidenza dei Paesi Bassi, è proseguito il lavoro dei Comitati Permanenti della Catena Alimentare e della Sanità Veterinaria al fine di approfondire i diversi profili applicativi del Regolamento sugli additivi destinati all’alimentazione animale; in particolare la riunione del 3 dicembre 2004 si è focalizzata sul tema dell’onere della notifica dei vari additivi posto a carico delle imprese dei Paesi membri nei riguardi delle autorità di controllo statali competenti, nonché sulla questione della predisposizione del Laboratorio di Riferimento Comunitario.

Anche in relazione alla disciplina comunitaria riguardante gli alimenti e i mangimi geneticamente modificati, nonché la loro etichettatura e tracciabilità (i Regolamenti 1829/2003 e 1830/2003) gli organismi tecnici della Comunità hanno svolto una complessa discussione sugli aspetti operativi e sulle questioni di armonizzazione delle

predette normative, al fine di trovare delle soluzioni di compromesso unitarie idonee a evitare situazioni di disapplicazione o carente applicazione in seno all'ordinamento degli Stati membri.

Per quanto concerne l'attività di completamento e integrazione dei succitati Regolamenti, il nostro Paese continua l'attività di elaborazione del decreto legislativo riguardante le sanzioni per le infrazioni ai Regolamenti 1829/2003 e 1830/2003, disciplinanti, rispettivamente, gli Organismi Geneticamente Modificati e la loro etichettatura e tracciabilità.

m) Importazione nel mercato comunitario di particolari specie animali

Presidenza Irlandese

E' stata approvata la **Direttiva 2004/68/CE**, che stabilisce norme di polizia sanitaria per le importazioni nella Comunità di determinati ungulati vivi,(che modifica le direttive 90/426 e 92/465/CE e abroga la Direttiva 72/462.)

Presidenza Olandese:

Nel periodo in esame l'amministrazione ha provveduto ad inserire il recepimento della Direttiva 2004/69 nella legge comunitaria 2004.

2.12.3 Medicinali e dispositivi medici**Dispositivi medici**

Presidenza Irlandese

Nel corso del semestre in parola non si sono registrati sviluppi normativi ed operativi di sorta in ambito comunitario.

Presidenza Olandese

Si segnalano tre riunioni del "Medical Device Experts Group" (MDEG), svoltesi il 19-20 ottobre 2004, il 9-10 novembre 2004 e il 14-15 dicembre 2004. In particolare, l'incontro del 9-10 novembre presso la città dell'Aja, è stato promosso dalla presidenza di turno dell'Unione al fine di analizzare la "proposta di revisione" della Direttiva europea 93/42/CEE, relativa ai dispositivi medici, predisposta dalla Commissione e presentata nel corso del precedente meeting di ottobre.

Il Gruppo di lavoro "borderline" ha trattato i problemi connessi all'identificazione e successiva classificazione di prodotti che si trovano nelle aree di confine tra dispositivi medici e farmaci o cosmetici (ad es. sbiancanti per smalto dentario o prodotti fotosensibilizzanti per la distruzione di cellule oncologiche) e il "Medical

Device Experts Group” si è occupato delle applicazioni mediche della nanotecnologia ai dispositivi medici.

Sono stati recentemente formalizzati due sottogruppi riguardanti uno il cosiddetto “electronic labelling”, l’altro “l’uso di PVC nei dispositivi medici”, che si riuniranno per la prima volta nel primo trimestre del 2005.

Medicinali

Presidenza Irlandese

Da segnalare l’iniziativa del Comitato Farmaceutico di calendarizzare gli incontri necessari alla discussione delle misure applicative della Risoluzione su “Sfide in materia di prodotti farmaceutici e di sanità pubblica –Incentrarsi sui pazienti “ e comunicare le relative date agli Stati membri.

Presidenza Olandese

In ambito comunitario si segnala la Conferenza, tenutasi all’Aja il 18 novembre 2004, su “Priority medicines for the citizens of Europe”, avente come obiettivo la predisposizione e la stesura di un’agenda per la ricerca e lo sviluppo di farmaci e vaccini.

Si rammenta, altresì, che la Commissione europea ha presentato una bozza di regolamento sulle facilitazioni economiche ed amministrative previste dal regolamento 726/2004 per le piccole e medie aziende, mentre è in fase di elaborazione legislativa il Regolamento sulle sanzioni pecuniarie irrogabili alle persone giuridiche inadempienti.

In ambito nazionale, si segnala l’istituzione dell’Agenzia Italiana del Farmaco (inaugurata il 29 Luglio 2004), le cui attività ed obiettivi sono stati previsti e disciplinati anche sulla base delle Raccomandazioni emerse in sede europea nel “ Gruppo G 10 Medecine ”

Relativamente alle misure adottate nell’ordinamento giuridico italiano, è necessario qui sottolineare l’avvenuto recepimento nella legislazione interna della Direttiva 2003/63/CE della Commissione, che modifica la Direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano. Tale recepimento si è concretizzato con l’approvazione del Decreto Ministeriale 24 settembre 2004, pubblicato nella G.U. n.254 del 28 ottobre 2004, recante “Disposizioni sulle documentazioni da presentare a corredo delle domande di autorizzazioni all’immissione in commercio di medicinali ad uso umano in attuazione della Direttiva 2003/63/CE della Commissione del 25 giugno 2003”.

Per quanto riguarda, poi, la Direttiva 2003/94/CE della Commissione, che stabilisce i principi e le linee direttive delle buone prassi di fabbricazione relative ai medicinali per uso umano e ai medicinali per uso umano in fase di sperimentazione, si è provveduto alla pubblicazione nella G.U. n.271 del 18 novembre 2004 di un comunicato finalizzato a

richiamare l'attenzione delle aziende farmaceutiche sugli obblighi derivanti dalla direttiva medesima.

Il Ministro ha, inoltre, approvato la proposta formulata dai vertici del Dipartimento dell'Innovazione, della Direzione Generale dei Farmaci e Dispositivi Medici e dell'Agenzia Italiana del Farmaco di istituire un “gruppo di collaborazione nel settore farmaceutico” tra Ministero della Salute ed Agenzia che svolga un'attività di coordinamento su questioni di rilievo, concernenti i medicinali, quali ad esempio l'elaborazione del decreto legislativo per il recepimento delle direttive 2004/24/CE e 2004/27/CE.

A questo proposito, si sottolinea che, nonostante il recepimento delle direttive afferenti alla specifica materia sia previsto “ex lege” dall’art.3 co.1, lett. b) del Decreto Legislativo 29 maggio 1991, n.178, questo Ministero ha chiesto ed ottenuto l’inserimento della Direttiva 2003/94/CE nell’allegato A al disegno di legge comunitaria, proprio allo scopo di poter, ove ritenuto utile, introdurre una disciplina organica di rango primario sulle norme di buona fabbricazione dei medicinali.

2.13 CULTURA

La politica comunitaria in materia di cultura, ancorché disciplinata nel titolo XII del trattato, è svolta trasversalmente anche nell'attuazione di altre politiche dell'Unione. La necessità manifestata dai singoli Stati membri e confermata dal legislatore comunitario di rispettare le diversità delle culture nazionali e regionali, pur sostenendone l'integrazione, ha incentivato la giusta considerazione del profilo culturale anche nell'attuazione delle altre politiche comunitarie: libera circolazione delle merci, unione doganale, politica economica, politica sociale, Fondo sociale europeo, istruzione, reti transeuropee, ricerca.

Cultura 2000 e Cultura 2007.

Nell'ambito dell'ultima *call for proposal* (ottobre 2004), il Ministero per i beni e le attività culturali (MiBAC) ha partecipato al programma “Cultura 2000” con una proposta progettuale in merito all’armonizzazione degli approcci alla georeferenziazione del patrimonio culturale, dando seguito al lavoro iniziato nel corso della Presidenza italiana con il seminario internazionale *Territorial information systems for the conservation, preservation and management of Cultural Heritage* (Napoli, 23-24 ottobre 2003). La proposta è in corso di valutazione.

Sempre all'interno del programma comunitario “Cultura 2000”, la Soprintendenza per il patrimonio storico, artistico ed etnoantropologico della Liguria ha presentato, nel mese di maggio 2004, nel corso della VI Settimana della cultura, e nel mese di settembre 2004, in occasione delle Giornate Europee del Patrimonio, un CD dal titolo “*Le piante nei capolavori della Cultura Europea*”, realizzato in collaborazione con i seguenti enti: Università di Genova (Facoltà di Scienze e di Ingegneria), Royal Botanic Gardens di Kent, World Monuments Fund, Portugal Jardin Botanic Ajuda di Lisbona, Mosteiro dos Jeronimos di Lisbona, Università di Lisbona (Facoltà di Lettere), Ortus Botanicus di Leyden (Olanda) e vari studiosi di enti e istituzioni spagnole, polacche, austriache, tedesche e statunitensi.

De jure condendo, deve registrarsi la proposta della Commissione, sulla base dell'art. 151 del Trattato, per uno strumento di collaborazione culturale di nuova generazione, per ora denominato “Cultura 2007”, valevole per il periodo 2007–2013, che sostituisca l'attuale programma di cooperazione culturale “Cultura 2000”, in scadenza nel 2006.

La proposta prevede risorse sensibilmente maggiori: la Commissione propone un budget complessivo per i sette anni di copertura del programma Cultura 2007 (2007 – 2013) pari a 408 milioni di euro. Tale somma rappresenta un incremento sensibile

rispetto ai circa 294 milioni di euro stanziati per i sette anni del programma Cultura 2000, anche in considerazione del fatto che l'incremento attribuibile all'allargamento, in fase di prolungamento del programma, non aveva superato il 10%. L'Italia – che è sinora stata tra i maggiori beneficiari del programma – ha tutto l'interesse a sostenere il mantenimento di un'elevata dotazione finanziaria in fase di negoziato sulla proposta legislativa.

Il programma dovrebbe essere articolato in maniera innovativa. L'obiettivo generale è quello di varare un programma culturale multidisciplinare che favorisca lo sviluppo di uno "spazio culturale europeo" e favorisca l'emergere di una cittadinanza europea.

Un punto cruciale su cui l'Italia ritiene di non condividere *in toto* la proposta della Commissione riguarda l'articolazione del programma Cultura 2007, che risulta concentrata su tre obiettivi specifici (tra i quali non vi è più ad esempio il patrimonio culturale), mentre nel programma Cultura 2000 gli obiettivi erano invece 8. Nelle spiegazioni della Commissione, la limitazione a tre obiettivi è finalizzata ad evitare una eccessiva frammentazione delle attività finanziarie, in modo da garantire "massa critica" e visibilità ai progetti approvati.

La Commissione ha comunque assicurato che tutti i settori culturali (arte, spettacoli dal vivo, valorizzazione del patrimonio culturale) saranno pienamente considerati nei futuri bandi di gara di Cultura 2007.

Nella tabella comparativa che segue, si pongono in evidenza **in grassetto** quanto degli otto obiettivi di Cultura 2000 (tabella a sinistra) viene ripreso nei tre obiettivi proposti presentati nella nuova proposta (tabella a destra).

CULTURA 2000	CULTURA 2007
<p>Art. 1 Obiettivi Il programma "Cultura 2000" contribuisce alla valorizzazione di uno spazio culturale comune agli Europei. In tale contesto [...] in vista dei seguenti obiettivi:</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. promozione del dialogo culturale e della reciproca conoscenza della cultura e della storia dei popoli europei; 2. promozione della creatività e della diffusione transnazionale della cultura 	<p>Art. 3 Obiettivi del programma</p> <p>1. L'obiettivo generale del programma è quello di contribuire alla valorizzazione di uno spazio culturale comune agli Europei sviluppando la cooperazione culturale tra i creatori, gli operatori culturali e le istituzioni culturali dei paesi partecipanti al programma, al fine di favorire l'emergere di una cittadinanza europea.</p> <p>2. Gli obiettivi specifici del</p>

nonché della circolazione degli artisti, degli attori, e di altri professionisti e operatori culturali nonché delle opere, dando grande rilievo a persone giovani e socialmente svantaggiate e alla diversità culturale;

3. valorizzazione della diversità culturale e sviluppo di nuove forme di espressione culturale;

4. condivisione e valorizzazione a livello europeo del **patrimonio culturale** comune di rilevanza europea, diffusione di *know how* e promozione di buone prassi relative alla loro conservazione e salvaguardia;

5. considerazione del ruolo della cultura nello sviluppo socio-economico;

6. **promozione di un dialogo interculturale** e di uno scambio reciproco tra le culture europee e quelle non europee;

7. riconoscimento esplicito della cultura in quanto fattore economico e fattore di integrazione sociale e di cittadinanza;

8. miglioramento dell'accesso e della partecipazione alla cultura dell'Unione Europea del maggiore numero possibile di cittadini.

programma sono:

a) **promuovere la mobilità transnazionale delle persone che lavorano nel settore culturale;**

b) **incoraggiare la circolazione transnazionale delle opere e dei prodotti artistici e culturali;**

c) **favorire il dialogo interculturale.**

Gli strumenti di azione sono i seguenti:

➤ Sostegno ad azioni culturali

□ **Poli di cooperazione:** sostegno a raggruppamenti di operatori culturali europei che si uniscono per realizzare attività pluriennali (si tratta in sostanza dei progetti pluri-annuali di Cultura 2000).

□ **Azioni di cooperazione:** iniziative di operatori culturali di vari Paesi europei della durata massima di un anno (è una ripresa dei progetti annuali di Cultura 2000)

□ **Azioni speciali:** iniziative di particolare ampiezza e visibilità che possono sottolineare le radici comuni della cultura europea, ma anche la ricchezza delle specificità nazionali (come i primi, anche questo tipo di progetto è ripreso da Cultura 2000).

➤ Sostegno ad organismi europei attivi nel settore culturale: si tratta di sovvenzioni al funzionamento di organismi di dimensione europea che realizzano iniziative di cooperazione transfrontaliera, reti di organismi europei, progetti plurinazionali di cooperazione. È espressamente previsto il finanziamento di iniziative mirate a ricordare le vittime dei campi di sterminio (È una linea di bilancio per progetti espressamente richiesti dal Parlamento Europeo).

➤ Sostegno a lavori di analisi e alla raccolta e diffusione di informazioni

□ Sostegno a lavori di analisi sulla cooperazione culturale europea

□ Sostegno a strumenti informatici per la raccolta e diffusione di informazioni

□ Sostegno ai “punti di contatto cultura”, istituiti dalla Commissione e dagli Stati Membri su base volontaria col compito di aiutare i partecipanti al programma CULTURA 2007

fornendo consulenza ed informazioni.

Parte della gestione del programma verrebbe demandata ad un’agenzia che opera sotto il controllo della Commissione.

La discussione dei Ministri è avvenuta sul piano generale, in attesa del parere del Parlamento Europeo nel quadro della procedura di co-decisione. La Presidenza aveva proposto di approfondire due punti:

1. Il mantenimento di Cultura 2007 come programma generico, non orientato verso specifici settori, oppure la menzione di alcuni di essi ed in particolare del “patrimonio culturale”.
2. Le eventuali misure per favorire la partecipazione di piccoli operatori al programma Cultura 2007.

Il Ministro per i beni e le attività culturali ha confermato che, pur condividendo l'esigenza di evitare la frammentazione, l'Italia è favorevole all'inserimento di un obiettivo generale, oltre ai tre già previsti dalla Commissione, riguardante la cooperazione nel settore del patrimonio culturale (l'art. 151 del trattato al comma 2 menziona specificamente "la condivisione e valorizzazione a livello europeo del patrimonio culturale comune di rilevanza europea, diffusione di *know how* e promozione di buone prassi relative alla loro conservazione e salvaguardia"). Tale obiettivo, da non intendersi come settore specifico e quindi da non considerare in contraddizione con il mantenimento dell'apertura del programma a tutti i settori di cooperazione, permetterebbe di valorizzare le comuni radici culturali europee. Il Ministro Urbani ha evidenziato come un'azione in questo senso possa favorire anche la partecipazione a Cultura 2007 dei nuovi Stati membri, che troverebbero nel patrimonio culturale un concreto terreno comune di cooperazione con gli altri *Partners*.

La proposta italiana è stata appoggiata esplicitamente da Grecia, Cipro, Finlandia, Portogallo e Spagna, pur con accenti diversi, mentre altre delegazioni hanno comunque fatto stato dell'opportunità di prevedere una qualche forma di collaborazione nel settore. Molte delegazioni si sono invece espresse in favore del mantenimento della proposta della Commissione nell'attuale formulazione.

Sul secondo punto, la maggioranza delle delegazioni si sono dette a favore di misure *ad hoc* per incentivare la partecipazione di piccoli operatori. Altre delegazioni, fra cui quella italiana, hanno invece evidenziato che non si possono creare categorie preferenziali per progetti di determinate dimensioni e che è necessario finanziare iniziative di rilievo europeo e di adeguata visibilità. Simili concetti ha espresso anche il Commissario Viviane Reding, sottolineando che i fondi comunitari non devono essere intesi come sostitutivi o integrativi di insufficienti fondi nazionali.

Attività normativa.

Qualità architettonica dell'ambiente urbano e rurale.

Il Ministero per i Beni e le Attività Culturali (MiBAC) ha attuato la Risoluzione sulla qualità architettonica dell'ambiente urbano e rurale adottata dal Consiglio

dell'Unione Europea il 12 febbraio 2001, stimolando il dibattito nel settore con iniziative mirate a dare impulso al processo politico, anche attraverso il significativo contributo della Direzione Generale per l'Architettura e l'Arte Contemporanea (DARC).

Una prima tappa significativa di questo percorso è stata l'approvazione da parte del Consiglio dei Ministri del disegno di legge quadro sulla qualità architettonica (AS 2867) promosso dal Ministero per i beni e le attività culturali in accordo con il Ministero per le infrastrutture e i trasporti. Il disegno di legge riconosce l'interesse pubblico della qualità architettonica e prevede una serie di azioni di sostegno e incentivo.

Deposito delle opere cinematografiche nell'Unione europea.

L'Italia ha attuato il contenuto della Risoluzione del Consiglio sul deposito delle opere cinematografiche nell'Unione europea del 24 novembre 2003 n.1.4.49, mediante l'approvazione della legge 15 aprile 2004, n.106, recante “*Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico*”. Nella legge citata, tra le categorie di documenti soggetti all'obbligo di deposito legale, indicati all'art. 4, sono inclusi anche i film iscritti nel pubblico registro cinematografico della SIAE. Il deposito legale delle opere cinematografiche iscritte nel pubblico registro cinematografico della SIAE è diretto a costituire l'archivio nazionale e regionale dei film prodotti totalmente o parzialmente in Italia, e destinati all'uso pubblico. Un apposito regolamento, da emanarsi in attuazione dell'art. 5, legge n. 106 del 2004, attualmente in corso di predisposizione da parte del MiBAC, dettaglierà il sistema di deposito legale delle opere cinematografiche sopra descritte.

Circolazione internazionale dei beni culturali.

Una delle principali attività di cooperazione del MiBAC si svolge nell'ambito della politica di libera circolazione delle merci.

L'introduzione del mercato unico e l'abolizione di ogni disciplina restrittiva della circolazione delle merci all'interno dell'UE, unitamente all'abolizione dei controlli alle frontiere interne ha infatti imposto di conciliare tali principi con la salvaguardia del patrimonio culturale di ogni singolo paese.

In tale ambito, il Ministero per i beni e le attività culturali ha curato negli anni 2003/2004, unitamente all'Amministrazione Finanziaria e ad altri soggetti pubblici, l'aggiornamento della normativa regolamentare nella materia (formulari in uso alle frontiere esterne, tracciabilità).

La normativa comunitaria (già adottata in Italia con la legge n. 88/98) è confluita, nel 2004, nel Capo V del titolo I del Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio approvato con il Decreto legislativo 22 gennaio 2004 n. 42.

L’Italia ha applicato anche nel 2004 la direttiva sulla restituzione delle opere d’arte in particolare, restituendo un dipinto di Modigliani alla Francia e collaborando con la Spagna in un’indagine relativa a ceramiche valenciane.

Programma “EUROMED HERITAGE”.

Nella Conferenza di Barcellona del 1995, al patrimonio culturale venne riconosciuta la caratteristica di essere un concreto campo d’azione per il rafforzamento della dimensione sociale, culturale e umana della *Partnership Euro-Mediterranea* (composta dagli stati membri dell’Unione Europea a da 12 paesi del mediterraneo Marocco, Algeria, Tunisia (Maghreb); Egitto, Israele, Giordania, Autorità Palestinese, Libano, Siria (Mashrek); Turchia, Cipro, Malta; la Libia attualmente partecipa come osservatore).

La Conferenza euro-mediterranea dei Ministri della cultura, riunitisi a Bologna nell’aprile del 1996 identificò nel patrimonio culturale una priorità fondamentale.

Nel 1997 venne lanciato il programma regionale Euromed Heritage I (1999-2002), con la creazione di 16 progetti euro-mediterranei sul patrimonio culturale realizzate da reti di *partner* privati e pubblici per un bilancio globale di 17 milioni di euro. I progetti lavorarono alla definizione e alla realizzazione di strategie ed azioni comuni per la preservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale, particolarmente sul contributo del patrimonio culturale allo sviluppo sostenibile (formazione, management, turismo e occupazione culturale).

La successiva Conferenza euro-mediterranea dei Ministri della cultura a Rodi, nel settembre del 1998, elogì i risultati conseguiti dando il via al successivo lancio del programma regionale Euromed Heritage II (2003-2006).

L’obiettivo specifico di Euromed Heritage II è quello di incrementare la capacità dei paesi mediterranei di gestire e sviluppare il proprio patrimonio culturale.

Euromed Heritage II persegue le strategie definite dagli incontri ministeriali di Bologna e Rodi in tre specifiche aree di intervento nel campo del patrimonio culturale: (a) conoscenza, (b) risorse umane, (c) sviluppo. Il programma costituisce un processo formativo e di scambio di esperienze per tutti i partecipanti, istituzioni nazionali ed organismi internazionali. In seno ad un contesto regionale, il progetto punta al rafforzamento di fonti della conoscenza da cui le società locali possano autonomamente

ottenere informazioni con particolare attenzione alla creazione di condizioni favorevoli per la conservazione e lo sviluppo del patrimonio culturale.

A questo proposito il programma offre risorse economiche, canali per la divulgazione della conoscenza, strutture per lo scambio di esperienze, parametri per la scoperta di nuove componenti e dimensioni del patrimonio culturale, nuove prospettive per lo sviluppo del patrimonio culturale.

Attualmente, Euromed Heritage II finanzia 11 progetti per un budget di 30 milioni di euro, con la possibilità di finanziarne altri 4 (denominati Euromed Heritage III) in uno stadio successivo. Ciascun progetto viene realizzato da un consorzio composto da organizzazioni no-profit, operatori del settore pubblico o di quello privato, organizzazioni non governative, istituti di ricerca, associazioni culturali, autorità regionali o locali, con sede in seno all'Unione Europea e/o in paesi beneficiari coperti da MEDA. Ad oggi i *partners* di Euromed Heritage II sono 153.

RMSU - L'Unità regionale di sostegno e di gestione al programma EUROMED HERITAGE.

Premessi tali cenni generali sul programma EUROMED, deve ora sottolinearsi che il 15 dicembre 2003 è stato sottoscritto il contratto (rif. ME8/AIDCO/2000/2095-16; CRIS 2003/074-677) tra l'Istituto per il Catalogo e la Documentazione (ICCD) e la Commissione Europea, relativo all'istituzione della Regional Management Support Unit (RMSU).

L'ICCD, in consorzio con il Centro Città d'Acqua di Venezia, si è aggiudicato l'affidamento del servizio a seguito della partecipazione ad una gara bandita dalla Commissione Europea, grazie anche al sostegno del Ministero degli Affari Esteri - Direzione Generale per l'Integrazione Europea.

La RMSU è una struttura di supporto alla Direzione Generale Europe Aid Cooperation Office della Commissione Europea (Southern Mediterranean, Middle East Office) per il monitoraggio, il coordinamento e la visibilità dei progetti finanziati con il programma Euromed Heritage II. Il compito della RMSU è quello di fornire sostegno ai *partners* dei progetti per garantire la realizzazione coerente e lo sfruttamento ottimale dei risultati conseguiti, attraverso la promozione della comunicazione, lo scambio di informazioni tra i vari progetti e tra questi e tutti i soggetti interessati, i gruppi beneficiari e il grande pubblico.

La struttura, attiva a partire dal 15.12.2003, opererà per un periodo di tre anni.

L'ICCD, responsabile contrattuale, ha costituito una "Struttura stabile di supporto al progetto" con decreto del 9 marzo 2004 composta da diversi esperti.